

da irragionevole durata della procedura fallimentare che, decorsi i primi 6 anni, è risultata essere pari a 2 anni e 9 mesi.

Con ricorso del 2 gennaio 2021 ha proposto opposizione formulando due motivi di gravame avverso il provvedimento impugnato che possono così sintetizzarsi: 1) omessa istruttoria mediante acquisizione della relazione del curatore fallimentare; 2) errata decisione quanto a sussistenza del danno nonostante l'insussistenza di un pregiudizio indennizzabile, ai sensi dell'art. 2, comma 2 *sexies* lett. g), legge citata, per il modesto valore della causa, essendo il credito ammesso pari a € 13.500, il capitale sociale pari a € 50.000 e il valore della produzione pari a € 36 milioni circa, elementi da esaminarsi non solo relativamente alla creditrice insinuata, ma in unione a quelli di due altre società collegate

Preso atto della memoria difensiva dei resistenti, **la Corte osserva** che l'opposizione è infondata.

Si esamina per primo il secondo motivo di gravame che se respinto renderebbe inutile l'esame del secondo.

La lettera g) della norma citata tratta paritariamente l'irrisorietà della pretesa e l'irrisorietà del valore della causa, parametrando alle condizioni personali della parte.

Nella fattispecie si tratta di una pretesa creditoria modesta e altresì irrisoria, poiché accertata per € 13.650 somma che, tenuto conto delle condizioni personali della parte, non può avere dato luogo a pregiudi-

zio alcuno se si considera che, come ha messo in luce la difesa dell'opponente, in quanto leader in Italia nella fornitura e noleggio di bagni mobili per cantieri ed eventi, è in grado di produrre in un anno beni del valore di € 36.000.000, che fornisce a circa 80 concessionari in più di 1.500 punti noleggio

Le condizioni personali della parte, già di per sé sufficienti a considerare irrisoria la pretesa, rendono ingiustificato un indennizzo per danno non patrimoniale da sofferenza nell'ottenere una risposta tempestiva, quando il ritardo sia stato non rilevante come nella fattispecie, pari a 2 anni e 9 mesi.

Effettivamente, come sostiene l'appellante il risarcimento del danno non patrimoniale in questo caso sarebbe del tutto sproporzionato rispetto alla reale entità del pregiudizio sofferto.

Si badi che il pregiudizio per non consiste nel non avere incassato una pretesa creditoria di € 15.650 ma per avere avuto una risposta tardiva dagli organi della procedura che quel credito chirografario non sarebbe stato pagato.

Il primo motivo è superato.

Conseguentemente il provvedimento impugnato va riformato nulla riconoscendosi alla creditrice a titolo di danno non patrimoniale per irragionevole durata della procedura fallimentare.

Per la soccombenza va condannata a rifondere

le spese e i compensi professionali del primo e del presente grado che si liquidano, quanto al primo giudizio, rispettivamente in € 27 e in € 225 (pari a quanto liquidato dal primo giudice), e per il presente

giudizio, in € 64 ed € 470 per compensi (di cui € 135 per la fase dello studio della controversia ed € 135 per la fase introduttiva del giudizio ed € 200 per la fase decisionale) oltre rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'opposizione proposta

avverso il decreto n. 2568/2020 dell'1.12.2020

emesso dal magistrato designato di questa Corte, in sua riforma, così provvede:

rigetta la domanda

di spese e compensi professionali del primo giudizio € 27 per spese ed € 225 per compensi oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge, e per il presente giudizio € 64 per spese ed € 470 per compensi oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.

Brescia, così deciso nella camera di consiglio del 23 marzo 2021

IL PRESIDENTE est.

(dott.ssa Manuela Cantù)

